

COMUNE DI REFRANCORE PROVINCIA DI ASTI

<u>VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA</u> <u>COMUNALE</u>

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2020/2022.

L'anno **duemilaventi**, addì nove del mese di aprile alle ore 12,45 nella Sala delle adunanze:

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta;

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1. VOLPATO Roberta 2. MOGLIOTTI Diego	Sindaco Vicesindaco	sì sì	
3.MORTARA Paolo	Assessore	sì	
Totali		3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Volpato Roberta in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente:

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14 c. 7 del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in L. 30.7.2010 n. 122, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

VISTA la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che:

- abroga l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (convertito in L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modifiche del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva "E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale";
- introduce il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- modifica l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06;

VISTO il D.L. 66/2014 che all'art. 41 comma 2. stabilisce che al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

Rilevato che il D.L. n. 90 del 24/6/2014 e la relativa legge di conversione 11.8.2014, n. 114, e in particolare l'art. 3 comma 5 che ha previsto l'abrogazione dell'art. 76 del D.L.112/2008 e ha ridisciplinato la materia prevedendo:

- che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- che la predetta facoltà ad assumere è stata ridotta, dall'art. 1 comma 227 della legge 20/12/2015 n. 208 per gli anni 2018, 2019 e 2020 pari al 25% delle cessazione avvenute nell'anno precedente;
- che restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557- ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, a tal proposito la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con deliberazione n. 401/2014 del 23/07/2014, nel pronunciarsi sull'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, ha ritenuto che la disposizione anche se destinata a regolare per il futuro tale facoltà, non preclude la possibilità di utilizzare i risparmi sulla spesa del personale conseguiti negli anni precedenti e non utilizzati per varie ragioni, ai fini del turn over, nei limiti della percentuale indicata dalla normativa;

Verificato che:

- la spesa media del personale nel triennio 2011/2013, comprensiva di oneri contributivi e IRAP, è pari ad €. 309.048.85:
- il plafond utilizzabile per il triennio 2020/2022 generato dal personale cessato è pari a € 12.736,30 come da prospetto di seguito riportato:
 - Anno 2017 n. dipendenti cessati: DUE
 - Anno 2018 n. dipendenti cessati: ZERO
 - Anno 2019 n. dipendenti cessati: ZERO

anno	n. dipendenti cessati	Categoria	costo
2019	0	0	0
		Totale	0
		25%, cessazioni 2019	0

Plafond disponibile anno 2019

€0

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune in materia di determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale;

Preso atto che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Considerato che è necessario elaborare il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 ed il conseguente piano occupazionale 2020;

Dato atto a tal fine che, il Servizio Economico Finanziario ha attestato che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio, per l'anno 2020, come da comunicazione inviata al MEF sulla base dei dati di preconsuntivo per il 2019;

Evidenziato, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui:" A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,

nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".

- 2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
- 3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.
- 4) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28." (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100% della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero);
- 5) La disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell'anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009. Se anche tale valore è pari a zero, con la deliberazione n. 29/2012, la Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto possibile individuare un nuovo parametro «da adesso in poi» per far fronte alle necessità per garantire i servizi essenziali per l'ente.
- 6) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Dato atto che viene rispettato il limite di spesa del personale di cui al comma 557 quater legge 296/2006, (il D.L. n. 90 del 24/6/2014 e la relativa legge di conversione 11.8.2014, n. 114 ha sostituito, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio precedente, l'entrata in vigore della disposizione legislativa, ossia 2011/2013);

Ritenuto dunque opportuno, approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2020/2022;

Preso atto che la dotazione organica risulta configurata come all'allegato sub. A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Parere reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del dell'art. 19 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti i seguenti pareri:

_			_
Parere	di	leaittimità	nreventivo

Il sottoscritto in qualità	di responsabile del serv	vizio attesta, ai sensi e per	gli effetti dell'art. 147 bis del decreto
legislativo 267/2000 cos	ì come modificato dal d	ecreto legislativo 174/2012,	nonché del vigente regolamento per i
controlli interni dell'Ente,	la regolarità tecnica ed a	amministrativa del presente	atto.
Data, 9.4.2020	IL RESPONSABILE	F.to Stefania Iannaccone	

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis	: del
decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolame	ento
per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non detern	nina
alterazioni negli equilibri finanziari dell'ente.	

Data, 9.4.2020

IL RESPONSABILE F.to Stefania Iannaccone

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

stante le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e per quanto di competenza

- 1. di dare atto che viene rispettato il limite di spesa del personale di cui al comma 557 quater legge 296/2006;
- 2. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2020/2022, nonché il piano delle assunzioni, da ricoprire secondo le modalità di legge privilegiando la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria, nelle annualità sotto riportate:

Anno	Figura professionale	costo
2020	Nessuna assunzione	===
2021	Nessuna Assunzione	===
2022	Nessuna assunzione	===

- 3. di dare atto che la dotazione organica dell'Ente è configurata come all'allegato "A";
- 4. di dare atto del rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e di quanto indicato nella parte preambolo, fatto salvo, per il triennio 2020-2022, il ricorso all'utilizzo di convenzioni con l'Unione di Comuni Comunità Collinare "Via Fulvia" e/o altri Enti per fronteggiare esigenze che dovessero manifestarsi;
- 5. di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.

Infine

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente esequibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con voto unanime espresso nei modi e termini di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE AL 01.01.2019

AREA AMMINISTRATIVA		
nominativo	Profilo professionale	Categoria
Maggiora R.	Istruttore amministrativo	C5

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
nominativo	Profilo professionale	Categoria

AREA TECNICO-MANUTENTIVA		
nominativo Profilo professionale Categoria		
Caso U.	Istruttore direttivo	D5
Quagliata D. Esecutore Autista B5		

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE		
nominativo Profilo professionale Categoria		
Borgo M.	Istruttore Amministrativo	C3
Secci L.	Operatore Socio sanitario	B4
Giugliano A.B.	Operatore Socio sanitario	В3

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE F.to Roberta Volpato	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Visconti Dr. Giuseppe
	AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 5 D.Lgs. 267/2000)
•	iene data comunicazione oggiconsiliari riguardando materie elencate all'art. 127
	Il Segretario Comunale
REFERTO I	DI PUBBLICAZIONE
del Comune, accessibile al pu	azioni perazione viene pubblicata sul sito web ubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, 69, per 15 giorni consecutivi dal
li,ı	L RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CERTIFICAT (art.134 D.I Si certifica che la suestesa delibera: legittimità, è stata pubblicata nelle for riportare nei primi dieci giorni di p	TO DI ESECUTIVITA' Lgs. 18/8/2000, n. 267) zione, non soggetta al controllo preventivo di rme di legge all'albo pretorio del Comune senza pubblicazione denunce per vizi di legittimità o nuta esecutiva ai sensi dell'art. 34 del Decreto
li,	IL SEGRETARIO COMUNALE
E' copia conforme all'originale.	
li	IL SEGRETARIO COMUNALE